



Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per il periodo di cinque anni.

CAPITOLATO D'ONERI

CIG 8915487C9B

Art. 1 - NATURA DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di "Installazione di lavanderie self service professionali presso le residenze di DiSCo" da posizionare nei locali di seguito indicati all'art.2.

2. Le norme del presente Capitolato d'Oneri regolamentano l'installazione e la gestione delle apparecchiature. Il rapporto giuridico intercorrente tra la ditta preposta all'installazione ed alla gestione delle apparecchiature di lavaggio ed asciugatura e DiSCo, si configura come un rapporto di natura concessoria, regolato in via generale dall'articolo 164 del decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

3. Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dal Concessionario, dopo l'aggiudicazione della gara.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio di cui al punto precedente comprende anche gli spazi individuati dall'Amministrazione idonei all'installazione delle macchine di lavaggio ed asciugatura su aree di proprietà o nella disponibilità della stessa, destinate agli studenti universitari ospiti delle residenze universitarie (Prestazione Principale).

2. Le macchine da installare presso le sedi DiSCo sono diversificate come riportato nella seguente elencazione:

DENOMINAZIONE RESIDENZA ED INDIRIZZO	OSPITI	N. LAVATRICI	N. ESSICCATORI
RESIDENZE ROMA UNO			
Sede "ANTONIO RUBERTI" Via Cesare De Lollis, 20	235	3 (da 10 Kg)	2 (da 10 Kg)
Sede "EZIO TARANTELLI" Via D. De Dominicis, 13/15	476	4 (da 10 Kg)	3 (da 10 Kg)
Sede "NORA FEDERICI" Via del Mandrione, 334	25	1(da 10 Kg)	1(da 8 Kg)
Sede "ASSISI" Via Assisi, 77	80	1 (da 10 Kg)	1 (da 10 Kg)
Sede "PONTE DI NONA" Via Ponte di Nona	160	2 (da 10 Kg)	1 (da 10 Kg)
Sede "VALLE AURELIA" Via Baldo degli Ubaldi	190	3 (da 10 Kg)	2 (da 10 Kg)
Sede "VILLAFRANCA" Via Villafranca -LATINA	48	1(da 10 Kg)	1(da 10 Kg)
RESIDENZE ROMA DUE			
Sede "NEW CAMBRIDGE" Via Cambridge, snc	47	1 (da 10 Kg)	1 (da 10 Kg)
Sede "FAICONE E BORSELLINO" Via Mario Angeloni, 13/17	302	2 (da10 Kg)	2 (da 10 Kg)
Sede "ARCHEOLOGIA"	130	1 (da 10 Kg)	1 (da 10 Kg)

Via dell'Archeologia, 29			
RESIDENZE ROMA TRE			
Sede "VALLERANELLO" Via Valleranello 99	400	2(da 10 Kg)	2 (da 10 Kg)
Sede GIULIO REGENI Via Leopoldo Ori snc	42	1 (da 10 Kg)	1 (da 10 Kg)
Sede VALCO SAN PAOLO Via vicolo Savini <u>Attiva da novembre 2021</u>	200	2 (da 10 Kg)	1 (da 10 Kg)
RESIDENZE PRESIDIO DEL LAZIO MERIDIONALE (CASSINO)			
Sede "LOCALITA' FOLCARA" Viale dell'Università	345	2 (da 10 Kg)	2 (da 10 Kg)
RESIDENZE PRESIDIO DEL LAZIO SETTENTRIONALE (VITERBO)			
Sede SAN SISTO Piazza San Sisto, 6	65	1(da 10 Kg)	1(da 10 Kg)
Sede CALDARELLI Via Cardarelli, 75	162	2 (da 10 Kg)	1 (da 10 Kg)

Il servizio oggetto del presente affidamento deve prevedere:

- la fornitura delle lavatrici e delle asciugabiancheria;
- l'espletamento delle manutenzioni descritte al successivo articolo del presente Capitolato;
- eventuale predisposizione dell'impiantistica.

Si precisa, difatti, che i locali messi a disposizione per l'espletamento del servizio sono in alcune sedi già predisposti per la fornitura di energia elettrica, acqua fredda. Ogni e qualsiasi altra predisposizione impiantistica interna dei locali per rendere funzionale il servizio, anche se dovuta a particolari peculiarità tecniche delle attrezzature fornite, sarà a carico di DiSCo

Le lavatrici e le asciugabiancheria dovranno essere predisposte per il funzionamento a monete.

Il numero delle lavatrici e degli essiccatori non potranno essere in numero inferiore a quello indicato nella tabella soprastante.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, qualora si verifichi una diminuzione dell'utilizzo, in accordo con DiSCo, il numero delle lavatrici ed essiccatrici, potrà essere ridotto in funzione dell'effettivo utilizzo.

DiSCo si riserva di chiedere alla Ditta di installare ulteriori macchine e/o con una capienza maggiore rispetto a quelle fissate nella tabella summenzionata, tale da assicurare un efficiente servizio agli studenti.

Inoltre, DiSCo si riserva di chiedere alla Ditta, che in tale senso si obbliga sin d'ora, di installare, ove richiesto, ulteriori impianti in occasione di apertura di nuove residenze universitarie.

Eventuali modifiche del servizio saranno in seguito concordate con DiSCo.

Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO ED IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla stipula contrattuale e sarà espletato per l'arco di tutto l'anno.

Il valore della concessione è pari ad € 272.527,50 stimato ai sensi dell'art. 167 D.Lgs 50/2016 ed stato così calcolato:

numero stimato cicli per il quinquennio (n.181.685) per € 1,50 valore di vendita per ogni singolo ciclo (si veda, a tal proposito, la documentazione di gara relativa alla Progettazione ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs.50/2016).

Alla scadenza contrattuale il concessionario dovrà riconsegnare gli spazi, essendo tassativamente esclusa la proroga tacita di concessione. Sarà propedeutica, a tal fine, una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli spazi rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Art. 4 – CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà corrispondere alla amministrazione un canone di concessione, quale risultante dall'offerta economica al rialzo unico presentata in sede di gara (offerta al rialzo su una base del 10%), da versare alla fine di ogni annualità.

Il canone posto a base di gara è pari ad € 5.450,55, IVA esclusa, ed è stato individuato dalla Stazione appaltante prendendo a riferimento il numero dei cicli annui (36.337,00)¹ moltiplicato per il costo di ogni singolo ciclo (€ 1,50) e calcolando la base percentuale del 10%.

La base di gara sopra indicata è stata così quantificata convenzionalmente al fine di consentire all'operatore economico di redigere la propria offerta economica sulla piattaforma di e-procurement STELLA.

Tuttavia, si ribadisce, che per la presente procedura di gara e per l'esecuzione del contratto successivo si prenderà a riferimento unicamente il rialzo percentuale indicato nell'Offerta Economica. Il corrispettivo, quale canone di concessione, che l'operatore economico dovrà versare effettivamente all'Amministrazione, verrà quantificato applicando il rialzo percentuale offerto sull'importo annuale introitato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di calcolare il corrispettivo che dovrà essere versato a DiSCo, all'inizio ed entro il 31 dicembre di ogni anno relativo al presente affidamento, in contraddittorio, le parti contrattuali rileveranno il numero dei cicli segnati sui contatori delle singole macchine installate.

Il contacicli calcolerà ogni singolo lavaggio e asciugatura.

Ogni mese il personale preposto dalla Ditta aggiudicatrice dovrà inviare all'Amministrazione un report mensile diviso per sedi territoriali da cui risulta il numero di cicli effettuati per ogni macchina installata.

¹ Vedasi il "Progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs.50/2016"

Invece, alla fine di ogni anno, entro il 31 dicembre, la Società aggiudicataria dovrà inviare a DiSCo un report annuale da cui risulta, diviso per sedi territoriali, il numero di cicli effettuati per ogni macchina installata per ogni mese di esecuzione del servizio.

Dal report annuale si evinceranno il numero totali di cicli effettuati dalle singole macchine installate.

Nei report annuali verranno trascritti i corrispettivi introitati dalla Ditta aggiudicataria per ogni macchina per ciascuna sede territoriale.

Qualora si individuino ipotesi di contraddittorietà tra i cicli rilevati nei report mensile con quelli dei report annuali, verrà applicata la penale prevista dall'art. 17 del presente Capitolato.

Invece, alla fine di ogni anno, nel caso in cui il numero di cicli complessivi nelle sedi territoriali per ogni macchina installata non coincida con i dati del report annuale si applicherà la penale prevista dall'art. 17 del presente Capitolato oltre all'immediata risoluzione del presente affidamento.

Art. 5 – DESCRIZIONE

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad installare i seguenti macchinari con le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

A. LAVATRICI:

- Comandi del microprocessore facili da usare e programmare;
- Funzione di superciclo con l'inserimento della funzione di prelavaggio ed extra risciacquo;
- La gettoniera al microprocessore che controlla le monete, il peso e la velocità di caduta per distinguere quelle false e quelle punzonate;
- Carrozzeria costruita con la parte superiore zincata, smaltata e in vernice porcellana e la vasca in acciaio inossidabile;
- Porte reversibili;
- Design Tecnico altamente efficiente che consente risparmi sui costi di energia e acqua;
- Centrifuga a 1.000 giri al min. che consente un notevole risparmio di tempo e di costi anche nella fase successiva di asciugatura del bucato;
- Possibilità scelta temperatura acqua – almeno 4 opzioni (90° - 60°- 40° e fredda);
- Rispondenza ai requisiti di legge in termini di sicurezza;

B. ACIUGATRICI:

- Porte di apertura extra large;
- Computer (modello PD elettronico) facile da programmare;
- Display (modello PD elettronico) che mostra le monete inserite, il tempo rimanente per completare il ciclo;
- Gettoniera che previene manomissioni, con sensore che rivela e rigetta le monete;
- Cassetto raccolta monete altamente corazzato resistente a qualsiasi manomissione;
- Sistema a flusso d'aria radiale con fori che permette una veloce asciugatura per grandi carichi di bucato;

- Sistema di Installazione di semplice realizzazione;
- Verniciatura smaltata con finitura al forno che dura a lungo nel tempo rimanendo sempre splendente;
- Cuscinetti lubrificati permanenti;
- Trasmissione posteriore a cinghia;
- Rispondenza alle vigenti normative in materia di scarico dei vapori;
- Rispondenza ai requisiti di legge in termini di sicurezza;

Ogni macchina della Ditta aggiudicataria dovrà essere predisposta di un apposito contacicli al fine di quantificare il corrispettivo che la stessa Ditta dovrà corrispondere a DiSCo, come meglio specificato dall'art. 4 del presente Capitolato.

L'installazione dei contacicli per ogni macchina sarà a spese della Ditta aggiudicataria.

Ogni macchina dovrà essere dotata di apposita strumentazione per adempiere all'obbligo di "censire" online le lavatrici ed asciugatrici presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.

Art. 6 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

La tipologia del servizio prevede:

- l'installazione di lavatrici ed asciugatrici funzionanti a monete nel numero minimo previsto nella tabella inserita nell'art. 1 del presente Capitolato;
- il prelievo dei corrispettivi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature e il pronto intervento in 48 ore lavorative dalla chiamata (o in numero inferiore se indicato nell'offerta tecnica) inoltrata tramite fax, pec per ogni tipologia di malfunzionamento.

Si precisa che le apparecchiature dovranno avere un buon rapporto tra qualità del servizio e consumo di energia primaria in modo da ridurre i costi gestionali a carico di DiSCo

Si intendono a carico della Ditta aggiudicataria le spese di manutenzione e di sostituzione delle parti meccaniche ed elettroniche delle lavatrici e asciugatrici.

In casi di ritardo nell'intervento di manutenzione e/o riparazione e/o sostituzione, alla Ditta aggiudicataria verrà comminata la penale indicata nell'art. 17 del presente Capitolato.

L'onere a carico dello studente per ogni singolo ciclo di lavaggio o asciugatura è stabilito in misura fissa in tutte le Residenze sin d'ora predeterminato di € 1,50 (uno/50).

Il prezzo così stabilito, dovrà essere ben visibile agli studenti universitari che intendano utilizzare il servizio. Lo stesso non potrà subire variazioni e rimarrà fisso per tutto il periodo di validità del presente affidamento.

La mancata esposizione del prezzo per l'utilizzo delle macchine o il suo aumento se non precedentemente autorizzato da DiSCo, comporterà l'applicazione della penale indicata nell'art. 17 del presente Capitolato.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

DiSCo si impegna a pagare le spese per i consumi di energia elettrica, acqua necessarie per l'installazione ed il funzionamento delle macchine.

Inoltre, DiSCo predisporrà l'impiantistica nei locali messi a disposizione oggetto del presente affidamento.

Art. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo annuo per i consumi di energia elettrica acqua e concessione locali che la Ditta aggiudicataria dovrà corrispondere a DiSCo, avverrà dopo aver seguito tutte le attività previste dall'art. 4 del presente Capitolato d'oneri.

Il pagamento a favore di DiSCo avverrà in un'unica soluzione alla fine di ogni anno non oltre 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

Invece, il pagamento per l'utilizzo del servizio (lavaggio e asciugatura) verrà direttamente effettuato dagli utenti apponendo nei macchinari predisposti dalla Ditta le apposite monete.

Art. 9– TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto e/o comunque 29 degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di concessione.

3. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamererà la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.

Art. 10 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale dell'impresa o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, DiSCo dovrà essere avvisato con la massima sollecitudine.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi dalla forza maggiore, DiSCo si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l'applicazione delle penali prevista dall'art. 17 del presente Capitolato.

Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

Art. 11 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.105, comma 3 del Codice.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - MODIFICAZIONI DEL SERVIZIO

L'impresa si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni, o trasformazione dei locali adibiti al servizio, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione di DiSCo.

Art. 13 - RICONSEGNA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Alla scadenza del contratto, per qualsiasi causa, la Ditta aggiudicataria s'impegna a riconsegnare a DiSCo i locali e gli eventuali arredi previsti nell'offerta tecnica nelle medesime condizioni al tempo dell'avvio dell'affidamento.

Qualora si ravvisassero danni arrecati ai beni di proprietà o di pertinenza di DiSCo dovuti a imperizia, incuria, o comunque a scorretto comportamento della Ditta, questi sono a suo totale carico.

Quest'ultima deve provvedere direttamente entro 15 giorni lavorativi dalla data del riscontro al loro ripristino.

Trascorso tale termine, in caso d'inadempienza, DiSCo provvederà ai ripristini o ai reintegri, dandone comunicazione scritta alla Ditta stessa addebitandogli l'importo delle spese sostenute.

Art. 14 – CONTROLLI

E' facoltà di DiSCo effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per valutare la qualità del servizio offerto e per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato.

DiSCo controllerà in particolare che il servizio sia erogato nel rispetto delle norme di legge e contrattuali e che sia garantito un elevato livello qualitativo del servizio.

I controlli saranno affidati a personale di DiSCo.

Il personale dell'impresa non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati di DiSCo

Art. 15 – COLLAUDO

Prima dell'inizio del servizio sarà eseguito il collaudo per accertare:

- la qualità e la quantità delle apparecchiature, degli impianti e dei materiali forniti;
- che le modalità di esecuzione, l'installazione e la fornitura, nonché il funzionamento di tutti gli impianti e di tutte le macchine ed attrezzature rispondano alle condizioni contrattuali e alle schede tecniche presentate.

Tutte le prove e le verifiche saranno eseguite dalla Ditta mediante propri tecnici alla presenza di rappresentanti di DiSCo.

Se i risultati saranno positivi sarà firmato il verbale delle operazioni di collaudo redatto dalla Ditta .

Se durante il collaudo dovessero risultare manchevolezze o deficienze, esse saranno verbalizzate e la Ditta dovrà provvedere a proprie cure e spese alla loro eliminazione così da rendere possibile l'inizio del servizio.

ART. 16 - CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che la Ditta aggiudicataria intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al personale preposto di DiSCo..

Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui la Ditta ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che si intende contestare.

Qualora la Ditta non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Art. 17 – PENALI

L'impresa dovrà eseguire il servizio, presso tutte le residenze indicate nel precedente articolo 1 o nelle ulteriori residenze di nuova apertura entro il termine comunicato da DiSCo

In caso di mancate o non perfette esecuzioni delle prestazioni, alla Ditta saranno applicate le seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio del presente affidamento sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00).
- In caso di interruzione o sospensione totale o parziale del servizio imputabile alla Ditta verrà applicata a titolo di penale la somma di € 750,00 per ogni giorno sino al ripristino del servizio;
- In caso di mancata esposizione del prezzo per l'utilizzo delle macchine o in caso di suo non concordato aumento verrà applicata la penale di € 500,00 al giorno fino al ripristino delle condizioni previste dal Capitolato;
- In caso di contraddittorietà tra i cicli rilevati nei report mensile con quelli dei report annuali, si applicherà la penale di € 250,00;
- In caso in cui il numero di cicli complessivi nelle sedi territoriali per ogni macchina installata rilevati in contraddittorio tra le parti contrattuali non coincidano con i dati del report annuale, si applicherà la penale di € 1.000,00.

Residualmente, qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze e/o ritardi, l'Impresa a cui è affidato il servizio, corrisponderà una penale da 0,3 per mille e il 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni liberi dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide. L'entità della penale è definita a discrezione dell'Amministrazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento. 3. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali 4. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate: - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto al Concessionario.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto al Concessionario;

- Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima

Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura; - il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

3. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, salvi gli importi dovuti all'Amministrazione, anche a titolo di penale. Resta salvo altresì il risarcimento del danno.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario e rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di convenzione cui l'Amministrazione possa/debba aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio;

- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;

- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;

- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell'Operatore economico;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante ;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito del committente);
- inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- utilizzo dei locali per servizi non inerenti al presente provvedimento;
- mancata rispondenza, riscontrata dall'Amministrazione, dei prezzi applicati dal concessionario all'utenza, rispetto a quelli stabiliti;
- inesistenza e/o non validità delle polizze prodotte, ovvero sopravvenuta inefficacia delle stesse;
- verifica in corso di esecuzione della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/00;

- mancata produzione all'Amministrazione della copia delle buste paga del personale quando richieste dall'Amministrazione;
- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure concorsuali;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le modalità difformi da quelle previste dalla L. 136/2010 e smi.
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia;
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula contrattuale;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
- verificarsi delle clausole risolutive di cui alla L. 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipula del contratto e/o tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, imputabile all'operatore economico.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

6. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

Art. 19 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

4. La Stazione Appaltante potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'Operatore economico non acconsenta di modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali la Stazione Appaltante ha l'obbligo di aderire.

Art.20– POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'impresa si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne DiSCo da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

2. L'impresa dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa che abbia i seguenti requisiti minimi:

- sia stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione;

- che copra la responsabilità civile e verso terzi e per danni a persone e cose, con qualifica di terzi anche a DiSCo, con massimale unico per ogni singolo sinistro non inferiore a € 1.000.000,00, per qualunque danno provocato a qualsiasi titolo verso terzi, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, in relazione alla attività svolta.

Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le

garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente affidamento sarà competente il Foro di Roma.

Art. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa appaltatrice affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dalla Stazione Appaltante .

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Art. 24 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l'Impresa appaltatrice si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con la Stazione Appaltante al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine della Stazione Appaltante .

Art. 25 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Mauro Lenti

Art. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 28- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

La medesima Impresa appaltatrice appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.

Timbro e firma per accettazione

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Impresa appaltatrice dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 51 (Penalità); ARTICOLO 52 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 55 (Recesso), ARTICOLO 62 (Foro competente); ARTICOLO 63 (Clausola compromissoria).

Timbro e firma per accettazione

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

Il concessionario dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato:

Art. 9, Art. 11, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 21, Art. 27.



Timbro e firma per accettazione
